

DDG n.
Serv. 7°

001755



REGIONE SICILIANA



Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.
- VISTA la Legge Regionale 15.05.2000 n.10.
- VISTA la Legge Regionale n. 8 luglio 1977 n. 47 " Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la legge regionale 12.05.2020 n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022.
- VISTA la legge regionale 12.05.2020 n. 10 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022.
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo del 14 maggio 2020, n 172 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n 118, allegato 4/1 punto 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori".
- VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato.
- VISTO il D.R.A. n. 1662 del 04/06/2020 con il quale è stata impegnata e liquidata, per l'esercizio finanziario 2020, la somma di euro 10.000.000,00 a valere sul capitolo 543910 (U.2.04.21.01.999) del bilancio della Regione Siciliana, in favore di AGEA, per la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2014-2020.
- VISTO il D.P.R. 17 giugno 2019, n. 12 concernente: Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e s.m.i., pubblicato nella GURS n. 33 del 17 luglio 2019.
- VISTO il D.P.R. n. 2802 del 19/06/2020 con il quale il Presidente della Regione, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, conferisce al dott. Mario Candore, dirigente regionale di terza fascia, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea.

VISTO l'art. 1, comma 16, lett. c) della legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii..

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

VISTO il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

VISTO Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del

- Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- VISTO Regolamento di esecuzione (UE) 669 /2016 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto.
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- VISTO il Regolamento di Esecuzione 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali.
- VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
- CONSIDERATO che si è proceduto alla comunicazione in esenzione da notifica, ai sensi del predetto Regolamento (UE) n. 702/2014, del regime di aiuto previsto dalla sottomisura 8.1 Aiuto SA. 46623.
- VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR.
- TENUTO CONTO che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR.
- VISTA la Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10/2015 con cui è stata approvata la "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.

- Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020".
- CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è attribuita la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo.
- VISTE le Decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del 24.11.2015, che approva la versione 1.5 del PSR Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, C(2016) 8969 final del 20.12.2016, che approva la versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27.11.2017 che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 615 final del 20.01.2018 che approva la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2018) 8342 final del 03.12.2018 che approva la versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020, C(2019) 9229 final del 16/12/19 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014-2020 e C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014-2020:
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003 n. 3 recante Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto".
- VISTA la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".
- VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
- VISTO l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale.
- VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato".
- VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- VISTE le "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020" di cui al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- VISTE le Disposizioni Attuative Parte Specifica della sottomisura 8.1 "*Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*", approvate con il D.D.G. n. 1595 del 5/12/16.
- VISTO il D.D.G. n. 2041/18 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale sono state approvate le griglie di riduzione ed esclusione per la sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020.
- VISTO il bando pubblico della sottomisura 8.1 "*Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*" pubblicato sulla GURS n. 20 parte I del 12.05.17.
- VISTA l'integrazione al bando sopra citato pubblicata sulla GURS n. 34 del 18/08/17.
- VISTO l'avviso pubblicato sulla GURS n. 46 del 27/10/17 con il quale si proroga la scadenza del bando in argomento al 20/12/17.
- VISTO l'avviso di deroga prot. 31340 del 20/12/17 alle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.1 pubblicato sulla GURS n. 57 del 29/12/17.
- VISTO il DDG n. 1084 del 04/07/19, pubblicato nella GURS n. 35 del 26/07/19, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti, a valere sulla sottomisura 8.1 del PSR 2014/2020, presentati al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e

Territoriale.

VISTA la nota prot. n. 42388 del 11/09/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 con la quale, al fine di evitare il disimpegno delle somme, si invita questo Dipartimento a sciogliere, senza ulteriori ritardi, la riserva sulla questione dell'assoggettabilità dei progetti che ricadono nella certificazione VIA/VAS "effetto cumulo", superando l'attuale incertezza giuridica che ha determinato l'attuale cristallizzazione sul prosieguo attuativo della Misura.

PRESO ATTO delle sentenze sfavorevoli del TAR sulla questione del cumulo di cui al precedente comma, nonché il successivo rigetto da parte del CGA dell'istanza cautelare dell'appello presentato da parte dell'Amministrazione.

CONSIDERATO che, al fine di scongiurare il disimpegno delle somme così come evocato nella sopra citata nota prot. n. 42388/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020, il Dipartimento ritiene di doversi uniformare ai suddetti pronunciamenti intervenuti sulla materia dagli Organi di Giustizia Amministrativa, consentendo pertanto l'avvio dei provvedimenti propedeutici ai finanziamenti delle domande.

CONSIDERATO che allo stato attuale, ai fini dell'attribuzione del mancato reddito, per tutti i beneficiari che ricadono in questo contributo, nelle more della definizione dell'iter giudiziario in corso, si farà riferimento all'Allegato 12 vigente approvato dalla Commissione nel marzo 2019.

VISTA la domanda di sostegno n. **54250513147**, rilasciata informaticamente sul portale SIAN in data **17.10.17** e acquisita al protocollo dell'UST di **Messina n. 12343 del 02/11/17**, a firma del **Sig. Tindaro Pascale nato a Patti (ME) il 17/01/62 nella qualità di legale rappresentante della Bionebrodi Società Cooperativa Agricola CUAA 03351870831 partita IVA 03351870831**, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del **100%** della spesa ammissibile, ai sensi della sottomisura 8.1, per la realizzazione di **"imboschimento, con finalità climatico, ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali in c.da Bellù comune di San Piero Patti (ME)"**.

VISTO il progetto allegato alla suddetta domanda di sostegno, a firma del tecnico **dott. agr. Giuseppe Orlando** per un importo complessivo di **€ 41.645,16 IVA esclusa**.

VISTO il verbale di istruttoria tecnica amministrativa del **25/08/2020**, a firma del responsabile del procedimento **dott.ssa Domenica Nucera**, trasmesso a questo Dipartimento con nota **128994 del 10/12/2020** con cui si ritiene l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto e si propone l'approvazione del progetto allegato alla domanda di sostegno per l'importo di euro **41.645,16**, ivi comprese le spese generali ed escluso IVA.

CONSIDERATO che l'anzidetto progetto è corredato di ogni parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione necessarie a consentire l'immediato avvio dei lavori e a seguito delle risultanze istruttorie, compreso il completamento delle procedure informatiche sul sistema informativo SIAN, è meritevole di approvazione sotto il profilo tecnico ed economico per un importo di spesa di euro **41.645,16**, ivi comprese le spese generali ed escluso I.V.A. Tale importo di spesa è pari al contributo del 100% della spesa ammissibile.

RITENUTO che per le sopraesposte considerazioni l'iniziativa predetta è meritevole di essere sostenuta ai sensi della misura 8 sottomisura 1 del PSR Sicilia 2014/2020 con un contributo di euro **41.645,16, pari al 100 %** della spesa ritenuta ammissibile comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 %, nonché della quota statale nella misura del 27,65 % e della quota regionale nella misura del 11,85 %.

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

VISTE le istruzioni operative AGEA n 3/2018 relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia in applicazione della Legge 17 ottobre 2017, n. 161 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni".

VISTO il D.P.C.M. n. 193/2014 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. .

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. **0114074** del **09.12.2020** con la quale è stata chiesta alla Prefettura di **Messina** il rilascio delle informazioni antimafia per gli Amministratori/Soci della "**Bionebrodi Società Cooperativa Agricola**" e relativi altri soggetti di cui all'85 del DL.GS 159/2011.

VISTA la nota assunta al protocollo dell'UST di **Messina** al n. **71849** del **14/07/2020** con la quale il **Sig. Tindaro Pascale**, nella qualità di legale rappresentante della **Bionebrodi Società Cooperativa Agricola**, ditta beneficiaria, chiede l'emissione del provvedimento di concessione sotto condizione risolutiva.

VISTA la nota 19205 del 08/05/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020 con la quale si dispone che, al fine di consentire l'utilizzo tempestivo ed efficace delle risorse comunitarie e nel contempo garantire il raggiungimento degli obiettivi del PSR, considerata la congiuntura emergenziale dovuta alla pandemia COVID19, i decreti di concessione del sostegno vengano emessi con procedura d'urgenza sotto condizione risolutiva.

RITENUTO che, in attesa di acquisire da parte della Prefettura le informazioni di cui all'art. 92 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., si possa procedere all'emissione del provvedimento di concessione del contributo sotto condizione risolutiva.

VISTA l'iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. attraverso la visura camerale del **10/12/2020**.

CONSIDERATO che ciascun regime di aiuti è identificato nel Catalogo Aiuti di Stato SIAN da uno specifico codice univoco interno dell'aiuto SIAN-CAR e che al regime di aiuto previsto dalla sottomisura è stato attribuito il codice SIAN-CAR 1000561.

CONSIDERATO che si è provveduto ad effettuare nel Registro Nazionale Aiuti le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale e cioè la **Visura aiuti e la Visura Deggendorf**.

CONSIDERATO che ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro Aiuti di Stato SIAN attraverso l'attribuzione di uno specifico codice univoco interno della concessione SIAN-COR.

CONSIDERATO che ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nei pertinenti registri e l'avvenuta interrogazione degli stessi, riportando l'esplicita indicazione dei codici rilasciati.

VISTO il Patto d'integrità stipulato tra il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale nella persona del Dirigente dell'UST di **Messina dott. Agatino Sidoti e la "Bionebrodi Società Cooperativa Agricola"** nella figura del legale rappresentante **Sig. Tindaro Pascale** in data **09/12/2020**.

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1
(Approvazione progetto)

E' approvato, ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014/2020, il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. **54250513147** concernente le opere e gli acquisti ritenuti ammissibili conformemente a quanto indicato nelle premesse, per la spesa complessiva di euro **41.645,16**, ivi comprese le spese generali ed escluso IVA, così suddivise

| Tipologia di spesa | Spesa ammessa |
|--------------------|------------------|
| Lavori/acquisti | 37.217,74 |
| Spese generali | 4.427,42 |
| Totale | 41.645,16 |

Al progetto approvato è stato attribuito il seguente **CUP G19I20000070006**.

All'aiuto individuale è stato attribuito, dal Registro Aiuti di Stato SIAN, il codice univoco interno della concessione SIAN-COR **1084682**, (sul sistema la dimensione d'impresa è stata inserita come non classificabile).

Il codice VERCOR della visura aiuti rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti **9498639**.

Il codice VERCOR della visura Deggendorf rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti è **9498824**.

Art.2
(Concessione sostegno)

La Ditta richiedente, **Bionebrodi Società Cooperativa Agricola CUA A 03351870831 partita IVA 03351870831** di seguito indicata anche come "beneficiario", con sede legale in **c.da Murmari 49, Librizzi (ME)** è ammessa ad usufruire di un contributo in conto capitale di **41.645,16**, in conformità al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 pubblicato nella GUUE L 193 dell' 1 luglio 2014 - Aiuto di Stato SA 46623, corrispondente al **100%** della spesa ritenuta ammissibile, così suddiviso per tipologia d'intervento:

| Tipologia di spesa | Spesa ammessa | % contributo | Importo contributo |
|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| Lavori/Acquisti | 37.217,74 | 100 | 37.217,74 |
| Spese generali | 4.427,42 | 100 | 4.427,42 |
| Totale | 41.645,16 | | 41.645,16 |

Il contributo di cui sopra è comprensivo della quota FEASR nella misura del 60,50 % pari ad euro **25.195,32** nonché della quota statale nella misura del 27,65 % pari ad euro **11.514,89** e della quota regionale nella misura del 11,85 % pari ad euro **4.934,95**. Quest'ultima graverà **sul capitolo di spesa 543910** del bilancio regionale.

Al presente provvedimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 92 del d.lgs. 159/2011

e s.m.i., relative alla condizione risolutiva.

Art.3

(Termine esecuzione attività e proroghe)

Il termine ultimo di esecuzione delle attività è fissato in **24 mesi** dalla data di notifica del presente decreto.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo.

Non potranno essere concesse proroghe se non quelle consentite dai casi di forza maggiore previsti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n.1306/2013.

La proroga, se sussistono le condizioni, può essere concessa per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 4

(Domande di pagamento)

Le domande di pagamento per la richiesta dell'anticipazione, dell'acconto per stati d'avanzamento in corso d'opera e del saldo finale dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) che detiene il fascicolo aziendale, oppure tramite un professionista cui la Ditta abbia dato delega alla presentazione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento informatiche, così come restituite dal sistema, devono essere presentate in forma cartacea, complete degli allegati, in duplice copia di cui una in originale, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superfici o agli animali- parte generale" e dalle "Disposizioni attuative – parte specifica della sottomisura 8.1.

Art. 5

(Anticipazione sostegno)

In base agli artt. 45 e 63 del Reg.(UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% del sostegno pubblico per l'investimento. E' data facoltà alla ditta di richiedere un'anticipazione sul contributo e l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso, salvo eventuali modifiche del sostegno pubblico relativo all'investimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo richiesto.

Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione iscritte all'albo delle imprese detenute dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

A tal fine la Ditta dovrà presentare apposita domanda di pagamento secondo le procedure previste da AGEA.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere presentata all'UST competente per il territorio (**UST di Messina**) corredata della polizza fidejussoria in originale quietanzata.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore (AGEA), sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti al sostegno pubblico concesso per l'investimento, superi l'importo dell'anticipo erogato.

Ove si debba recuperare in parte o integralmente l'anticipo, si procederà a recuperare anche i relativi interessi.

Art. 6 (Stato di avanzamento lavori)

L'erogazione del contributo potrà essere effettuata in acconto, per stati d'avanzamento in corso d'opera e successivo saldo finale, oppure direttamente a saldo finale a conclusione delle spese previste dal progetto approvato.

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di più acconti, il cui importo, sommato all'eventuale anticipazione erogata, non può complessivamente superare il 90% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in forma cartacea dovrà essere presentata all'UST competente per territorio e dovrà essere corredata dalla documentazione prevista al punto 3.3 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale", nonché dalla :

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute e relativi movimenti sul conto;
- computo metrico di quanto realizzato e del quale si chiede la liquidazione.

L'erogazione degli acconti per stati di avanzamento avverrà in funzione della completezza delle azioni rendicontate stabilite dal bando.

Art. 7 (Saldo)

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la documentazione prevista al punto 3.4 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale", nonché la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione;
- computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
- documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o di altri documenti contabili e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici, assegni etc)
- estratto del conto corrente dedicato all'investimento ;
- certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciato da vivai autorizzati secondo la normativa vigente (D.L. 386/03 e D.D.G. n.711 del 19.10.2011;
- DURC (nel caso sia un imprenditore agricolo con dipendenti)

Le fatture e/o documenti giustificativi per esser ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori. I pagamenti devono essere completati entro la data del rilascio della domanda di pagamento sul sistema SIAN.

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata dal beneficiario sul portale SIAN **entro e non oltre i 60 giorni** successivi ai termini indicati all'art. 3 per la realizzazione delle attività

La domanda di pagamento su supporto cartaceo, corredata della suddetta documentazione tecnica, dovrà essere inoltrata all'**UST di Messina** entro 15 giorni dalla data di rilascio informatico.

Il mancato rispetto dei termini stabiliti, qualora non adeguatamente motivato, comporta

l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata dovrà essere garantita la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non siano un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Art. 8 (Obblighi e prescrizioni generali)

La Ditta è tenuta ad osservare i seguenti obblighi:

- tenuta di un apposito conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari, effettuati dalla data di notifica del presente decreto, relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il sostegno, sul quale sarà verificabile la tracciabilità delle operazioni riferite alla medesima iniziativa;
- non alienare e non mutare la destinazione del bene o porzione del bene per tutta la durata dell'impegno. Il mancato rispetto dei vincoli di cui sopra comporta l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme già erogate, oltre ad eventuali danni;
- dare adeguata pubblicità del sostegno ottenuto dal FEASR, secondo le indicazioni riportate nel punto 2 dell'Allegato III del Reg. 808/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2016/669 del 28 aprile 2016. I cartelloni, poster, le targhe e i siti WEB devono recare una descrizione del progetto/intervento, devono fare riferimento al sostegno da parte del FEASR e devono riportare l'emblema dell'Unione Europea.
- effettuare il pagamento delle spese inerenti il progetto approvato esclusivamente con le modalità previste dalle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali- parte generale";
- fornire all'Amministrazione regionale tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la predisposizione di relazioni periodiche alla Commissione, ad eccezione di quelli rilevabili dalle domande di sostegno e di pagamento.

Art. 9 (Obblighi e prescrizioni specifiche)

Il beneficiario oltre a quanto previsto al precedente art. 8 è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e prescrizioni:

- realizzare l'impianto nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio ed, in particolare, fornire ogni documento richiesto nonché consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- non destinare ad altro uso la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale per tutta la durata dell'impegno;
- gestire l'impianto sino al termine del turno, conformemente alle indicazioni contenute nel Piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario ed approvato

- dall'Amministrazione;
- effettuare le operazioni colturali previste dal piano nei primi dodici anni dopo l'impianto;
 - non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, nonché le potature irrazionali;
 - non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati;
 - non esercitare il pascolo sui terreni imboschiti, se non espressamente autorizzato;
 - non cambiare la destinazione d'uso del suolo a "bosco" (per la sola azione a) prima della richiesta dell'accertamento finale dei lavori;
 - rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità.

Art.10 (Ammissibilità delle spese)

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali" e dalle disposizioni attuative della sottomisura 8.1.

Art. 11 (Varianti)

Le eventuali variazioni al progetto approvato dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione, pena la revoca del finanziamento, così come previsto dal paragrafo 5.7 delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali – parte generale".

La variante non può comportare l'aumento dell'importo ammesso a finanziamento, pertanto eventuali maggiori oneri rispetto alla spesa ammessa rimangono a carico della ditta.

La variante non può comportare una riduzione dell'importo ammissibile a finanziamento superiore al 70% dell'importo di progetto (Disposizione prot. 20481 del 18/05/2020 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020).

Art. 12 (Controlli)

Le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli di cui agli artt. 48 - 49 e 52 del Reg. 809/2014, come modificato dal Regolamento 2017/1242 del 10 luglio 2017; in particolare verranno effettuati controlli amministrativi, in loco ed ex post.

I controlli amministrativi riguarderanno:

- la veridicità della spesa oggetto di domanda;
- la conformità degli investimenti realizzati con quelli previsti dall'iniziativa approvata;
- la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.

Per le domande di pagamento di anticipo verrà verificata la validità e la veridicità della polizza fideiussoria.

Per le domande di pagamento di stato d'avanzamento verrà effettuata la verifica della documentazione fiscale presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività; l'Amministrazione regionale si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati gli interventi, per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per le domande di pagamento di saldo finale i controlli riguarderanno:

- la verifica della documentazione fiscale presentata e della congruità delle spese effettivamente sostenute rispetto alle quali è possibile erogare il saldo del contributo;
- l'effettuazione di una visita in situ per la verifica dell'effettiva realizzazione delle attività o dei lavori per i quali si richiede il saldo;
- l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria.

I controlli in loco verranno effettuati, in conformità a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Reg. 809/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1242 del 10 luglio 2017, su un campione di domande selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA).

I controlli ex post, che verranno eseguiti dopo il pagamento finale su un campione selezionato dall'Organismo Pagatore (AGEA), sono volti a verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale e/o nelle disposizioni attuative.

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare inoltre controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dal beneficiario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 13

(Riduzioni, esclusioni)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 20 marzo 2020 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (GU Serie Generale n.113 del 04-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 18) e nelle griglie delle sanzioni specifiche della misura 8.1, approvate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 2041/18 consultabile sul sito www.prsicilia.it.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.M. 18 gennaio 2018, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

In caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Il beneficiario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione tecnica, amministrativa e fiscale che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione dell'intervento e delle procedure adottate.

Art. 14

(Trasferimento impegni e cambio beneficiario)

Nel caso in cui il beneficiario ceda totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest'ultimo può subentrare nell'impegno purché sia in possesso almeno dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della graduatoria.

Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità o non intenda assumersi gli impegni del cedente, viene avviata nei confronti di quest'ultimo la procedura di revoca e recupero delle somme erogate.

Il beneficiario è tenuto a notificare all'Amministrazione regionale le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

Art. 15
(Responsabilità verso terzi)

Il beneficiario del contributo è l'unico responsabile di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione e dell'esercizio dell'iniziativa, venga eventualmente arrecato a persone e/o a beni pubblici e privati, restando l'Amministrazione regionale indenne da qualsiasi responsabilità, azione o molestia.

Art. 16
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme comunitarie e nazionali, nonché le disposizioni regionali citate in premessa al presente decreto.

Art. 17
(Pubblicazione)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014 n 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n 9.

Inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013 n.33 artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione verranno trasmessi al responsabile della pubblicazione.

I dati personali in possesso del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e necessari per l'emissione di questo decreto verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Data 15 DIC. 2020


Il Dirigente Generale
Mario Candore


